

L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, richiama:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 61 in data 27 gennaio 2026 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2026;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1556 in data 22 dicembre 2023, concernente l'individuazione delle posizioni di particolare responsabilità (PPR) e approvazione dei criteri e delle modalità per il conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 5, c. 5.1, della l.r. 22/2010, che ha individuato nell'ambito del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, l'Unità organizzativa (U.O.) Servizi al lavoro con posizione di particolare responsabilità (PPR), cui afferiscono le funzioni, i poteri e le responsabilità di firma di atti aventi rilevanza esterna e la gestione delle risorse umane e finanziarie indicate nella relativa scheda n. 3;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025.

Richiama inoltre:

- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- la legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 “Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale”
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 3969/XVI in data 2 ottobre 2024, di approvazione del Piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2024-2026, che prevede di rafforzare l'avvio e la sostenibilità del lavoro autonomo e delle nuove imprese, anche nei termini del passaggio generazionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1510 in data 25 novembre 2024 di approvazione delle disposizioni attuative della misura “Bando neo impresa” e dell'acquisizione, tramite unico operatore economico, dei servizi di prestazione professionale specialistica per la realizzazione delle Azioni 1 e 3 della misura;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 264 in data 13 marzo 2026 di approvazione del Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2026, tra cui il “Bando neoimpresa” come azione di continuità;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 297 in data 20 marzo 2026 di proroga delle disposizioni attuative contenute nella dgr n. 1510/2024 anche per l'anno 2026.

Dà atto che la misura denominata “Bando neo impresa” rientra nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sull'intero territorio nazionale, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, Allegato B.

Dà, altresì, atto che la misura di cui sopra si è rivelata nel tempo uno strumento particolarmente efficace nel favorire l'attivazione di percorsi di creazione d'impresa e di lavoro autonomo da parte di persone disoccupate, offrendo un'opportunità concreta di reinserimento nel mercato del lavoro. L'iniziativa ha registrato un significativo livello di partecipazione e di gradimento da parte dei beneficiari, contribuendo alla nascita di numerose nuove attività economiche e rappresentando, per

molte destinatarie, un'importante occasione di rilancio professionale e di valorizzazione delle proprie competenze.

Rappresenta, pertanto, la necessità di riproporre la misura di cui trattasi anche per l'anno 2027, articolandola nelle seguenti 4 azioni:

- prestazioni professionali specialistiche finalizzate allo sviluppo dell'idea progettuale, al trasferimento delle principali conoscenze per l'avvio dell'iniziativa imprenditoriale e all'elaborazione del relativo *business plan* (Azione 1);
- concessione di un contributo a fondo perduto, a titolo di sostegno all'avvio dell'iniziativa imprenditoriale avente sede in Valle d'Aosta (Azione 2);
- prestazione professionale specialistica nella fase immediatamente successiva all'avvio dell'iniziativa imprenditoriale (Azione 3);
- formazione all'imprenditorialità: la partecipazione al percorso è riservata ai soggetti che non abbiano raggiunto la soglia minima di idoneità (pari a 22/30) prevista nella fase selettiva relativa all'Azione 1 (Azione 4).

Riferisce altresì che i competenti uffici, per le finalità di cui al paragrafo precedente, hanno predisposto un documento recante le disposizioni attuative della misura "Bando neoimpresa".

Dà atto che, a seguito del provvedimento del Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione n. 1227 del 12 marzo 2024, recante "Approvazione delle graduatorie delle procedure selettive finalizzate al conferimento degli incarichi di posizione di particolare responsabilità per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027. Riduzione della prenotazione, variazione di bilancio e aumento impegno di spesa", con nota prot. n. 3725/DPLF del 22 marzo 2024, è stato conferito l'incarico di PPR relativa alla U.O. sopracitata, che prevede in capo al funzionario incaricato responsabilità di firma degli atti di attuazione e relativa spesa concernenti, tra l'altro, la misura di cui trattasi.

Dà altresì atto che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, nell'ambito del programma 15.003 "Sostegno all'occupazione", attribuisce all'Unità organizzativa "Servizi al lavoro" (cod. 34.00.03) le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi.

Precisa che la PPR dell'Unità organizzativa "Servizi al lavoro" (cod. 34.00.03), nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite con DGR 1556/2023, provvederà con successivi atti a impegnare la spesa e ad acquisire i servizi occorrenti per l'attuazione della misura.

Dà atto dell'esito delle valutazioni effettuate dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato, ai sensi delle procedure approvate con deliberazione n. 717 in data 26 giugno 2026 in merito all'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, trasmesso con nota prot. 16511 del 1° ottobre 2026.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;

visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente della Struttura politiche del lavoro e della formazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla legittimità della proposta della presente deliberazione;

a unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni attuative della misura “Bando neoimpresa”, di cui all'allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, articolata nelle seguenti azioni:
 - prestazione professionale specialistica finalizzata allo sviluppo dell'idea progettuale, al trasferimento delle principali conoscenze per l'avvio dell'iniziativa imprenditoriale e all'elaborazione del relativo *business plan* (Azione 1);
 - concessione di un contributo a fondo perduto, a titolo di sostegno all'avvio dell'iniziativa imprenditoriale avente sede in Valle d'Aosta (Azione 2);
 - prestazione professionale specialistica nella fase immediatamente successiva all'avvio dell'iniziativa imprenditoriale (Azione 3);
 - formazione all'imprenditorialità, percorso riservato ai soggetti che non abbiano raggiunto la soglia minima di idoneità prevista nella fase selettiva dell'Azione 1 (Azione 4).

I servizi sopra descritti saranno erogati a partire dal 7 gennaio 2027;

2. di stabilire che le domande di partecipazione all'iniziativa per l'anno 2027 potranno essere presentate entro il 15 novembre 2027 in modo tale da consentire, alle persone avviate alla neoimpresa, la conclusione del percorso entro il 31 dicembre 2027;
3. di dare atto che gli aiuti di Stato previsti per le Azioni 2 e 3 di cui sopra sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, del 15 dicembre 2023;
4. di demandare alla funzionaria incaricata della PPR dell'Unità organizzativa “Servizi al lavoro” (cod. 34.00.03) l'attuazione della sopracitata misura e l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi;
5. di approvare la spesa complessiva annua di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) prenotandola sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2026/2028, che presentano la necessaria disponibilità, come di seguito indicato:

codice capitolo	Descrizione capitolo	Azione	Annualità 2027
U0028132	Spese per prestazioni professionali e specialistiche per la promozione dell'autoimpiego e del lavoro autonomo	1, 3 e 4	150.000,00
U0028110	Trasferimenti correnti a imprese per l'avvio di attività professionale e la creazione d'impresa	2	200.000,00

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA "BANDO NEOIMPRESA"

Art. 1 (Finalità e oggetto della misura)

1. Le presenti disposizioni definiscono le modalità attuative della misura denominata "Bando neoimpresa" (di seguito "Misura"), di cui al Piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3969/XVI del 2 ottobre 2024.
2. Le finalità della presente Misura sono:
 - la promozione di attività lavorative derivanti dall'avvio di attività d'impresa e/o di attività di lavoro autonomo;
 - il sostegno alla nascita di nuove attività economiche;
 - il supporto necessario a rendere la neoimpresa in grado di emergere nel settore merceologico di appartenenza per minimizzare il rischio di chiusura nei primi anni successivi all'apertura.
3. La Misura definisce le azioni adottate dalla Regione per favorire e sostenere l'avvio di nuove "iniziative imprenditoriali" (lavoro autonomo, attività di impresa o professionale) da parte di disoccupati, che comportino una qualificata, prevalente e duratura occupazione dei suoi beneficiari.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si adottano le seguenti definizioni:
 - **destinatari:** persona fisica, impresa, società o libero professionista che usufruisce della Misura;
 - **aggiudicatario:** operatore economico specializzato individuato dalla stazione appaltante come il vincitore della procedura di gara;
 - **disoccupati:** lavoratori privi di impiego ovvero lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917/1986 che dichiarano, in forma telematica, la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa.
 - **iniziative imprenditoriali:** si intende attività di impresa, lavoro autonomo o libero professionale.

Art. 3 (Contenuti della misura)

1. La Misura si compone delle seguenti azioni:
 - **Azione 1:** attività consistente in prestazioni professionali specialistiche individuale per il trasferimento delle competenze specialistiche e strategiche negli ambiti tematici di maggior interesse e rilevanza per la futura iniziativa imprenditoriale, con particolare riferimento a:

- i. sviluppo organizzativo, commerciale e di marketing strumentale all'avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale;
 - ii. sviluppo di un'analisi finanziaria comprensiva di accesso al credito e alle agevolazioni esistenti;
 - iii. competenze digitali necessarie all'avvio e alla gestione dell'iniziativa imprenditoriale;
 - iv. competenze relazionali nella gestione dei rapporti con il cliente e i fornitori;
 - v. elaborazione di un *business plan* dettagliato;
- **Azione 2:** concessione di un contributo, a fondo perduto, a titolo di sostegno all'avvio della nuova iniziativa imprenditoriale;
 - **Azione 3:** prestazione professionale specialistica individuale volta ad assicurare un'azione di supporto tecnico e di accompagnamento all'avvio dell'iniziativa imprenditoriale.
 - **Azione 4:** formazione all'imprenditorialità: la partecipazione al percorso è riservata ai soggetti che non abbiano raggiunto la soglia minima di idoneità (pari a 22/30) prevista nella fase selettiva dell'Azione 1 e che intendano ripresentare domanda a valere sulla stessa misura.

2. Le Azioni 1, 3 e 4 sono erogate dal medesimo operatore economico (di seguito "Aggiudicatario"), individuato ai sensi del d.lgs. 36/2023.

Art. 4 **(Requisiti)**

1. I requisiti di ammissione all'Azione 1 della Misura, da possedere al momento di presentazione della domanda, sono i seguenti:
 - a. essere disoccupato;
 - b. avere un'età compresa tra i 18 e i 60 anni;
 - c. essere residente in Valle d'Aosta;
 - d. di non risultare iscritto al Registro delle imprese ovvero di risultarvi iscritto con stato "inattivo" e, nel caso di attività di lavoro autonomo o libero-professionale, di non essere titolare di partita IVA attiva, come da verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate;
 - e. non avere già fruito di contributi per la creazione di impresa o per l'avvio di attività professionale ai sensi di precedenti Piani di politica del lavoro nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda;
 - f. non svolgere a nessun titolo un ruolo di rappresentanza nella gestione di società di qualsivoglia settore;

- g. non avere fatto parte, nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda di partecipazione, di società con oggetto sociale e/o attività uguali a quelle che si intendono avviare.
2. I requisiti di ammissione alle Azioni 2 e 3 della Misura sono i seguenti:
- a. elaborazione del *business plan* a conclusione dell’Azione 1;
 - b. avviamento dell’attività imprenditoriale o professionale coerente con il *business plan* elaborato (nel caso in cui la nuova attività imprenditoriale abbia forma di società colui che ha usufruito dell’Azione 1 deve detenere una quota di partecipazione paritaria o maggioritaria rispetto agli altri soci);
 - c. localizzazione della sede della neo attività sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
3. Sono esclusi:
- a. le iniziative volte alla creazione di cooperative sociali di cui al titolo III della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27;
 - b. i settori della pesca e dell’acquacoltura, della produzione primaria in agricoltura, nonché, in generale, le attività che si riferiscono ai settori economici espressamente esclusi dall’articolo 1 del regolamento (UE) 2023/2831;
 - c. le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
 - d. le iniziative imprenditoriali che prevedono forme di avvio con contratto di affitto o subentro d’azienda, attività di procacciatori d’affari e di agenti di commercio, nonché le attività di impresa per le quali non è prevista l’iscrizione al Registro delle imprese.
4. I requisiti di ammissibilità sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

Art. 5

(Articolazione progressiva della Misura – Azione 1)

1. L’Azione 1 della misura si articola come segue:
- a. il candidato presenta domanda di ammissione alla Misura, in marca da bollo del valore di euro 16,00, presso gli uffici della Struttura politiche del lavoro e della formazione (di seguito “Struttura”).
- Le domande potranno essere presentate dal 7 gennaio 2027 al 15 novembre 2027 e verranno accettate fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
- b. gli uffici della Struttura verificano l’esistenza dei requisiti di accesso di cui all’art. 4, comma 1, e comunicano l’elenco dei candidati all’Aggiudicatario;
 - c. i candidati sono selezionati da una commissione nominata dalla Struttura politiche del lavoro e della formazione. secondo i criteri definiti all’art. 8. L’Aggiudicatario, inoltre, provvederà a nominare un proprio rappresentante che presiederà, a solo titolo consultivo, alla selezione;
 - d. il candidato idoneo viene avviato alla prestazione professionale specialistica di cui all’Azione 1;

- e. al termine della prestazione di cui all'Azione 1, il candidato, con il supporto e la supervisione dell'Aggiudicatario, elabora un *business plan* contenente i seguenti elementi:
 - i. descrizione sintetica della business idea con particolare riferimento agli obiettivi che si intendono perseguire;
 - ii. mercato di riferimento (posizionamento e concorrenza);
 - iii. descrizione dettagliata del prodotto o del servizio offerto;
 - iv. strategia di marketing;
 - v. organizzazione aziendale e processo produttivo;
 - vi. strategia di sviluppo;
 - vii. proiezione economico-finanziaria;
 - f. l'Aggiudicatario rilascia al partecipante una relazione di accompagnamento sulla fattibilità dell'iniziativa imprenditoriale che evidenzia:
 - i. valutazione delle competenze/conoscenze;
 - ii. le principali caratteristiche/attitudini;
 - iii. i punti di forza e di debolezza in funzione dell'avvio dell'iniziativa imprenditoriale;
 - iv. completezza dell'analisi, adeguatezza delle risorse e attendibilità dei risultati attesi del *business plan*;
 - v. gli eventuali rischi connessi all'avvio dell'attività.
2. L'Azione 1 si intende conclusa con la produzione di un *business plan* contenente tutti gli elementi di cui al comma 1, lett. e), e la relativa relazione di accompagnamento contenente tutti gli elementi di cui al comma 1, lett. f).
3. Il *business plan* e la relazione di accompagnamento devono essere consegnati dall'Aggiudicatario presso gli uffici della Struttura entro 15 giorni dalla loro elaborazione.

Art. 6

(Articolazione progressiva della Misura – Azioni 2 e 3)

1. Il partecipante che ha concluso l'Azione 1, dopo aver avviato l'attività imprenditoriale, autonoma o libero professionale, può presentare richiesta di concessione del contributo previsto dall'Azione 2 e di contestuale accesso all'Azione 3.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata agli uffici della Struttura con un'unica istanza in marca da bollo del valore di euro 16,00 entro 6 mesi dalla consegna del *business plan*, pena la mancata erogazione del contributo.
3. Gli uffici della Struttura, a seguito della verifica circa la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 4, commi 2 e 3, adottano il provvedimento di concessione del contributo e comunicano all'Aggiudicatario l'elenco dei candidati idonei all'erogazione della prestazione relativa all'Azione 3.
4. Il contributo di cui all'Azione 2 è concesso fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
5. L'avvio della neo attività imprenditoriale viene accertato tramite l'Agenzia delle Entrate qualora si tratti di attività non iscrivibili al Registro Imprese ovvero mediante consultazione

dello stesso negli altri casi. L'impresa deve risultare registrata con stato "attivo". L'amministrazione verificherà, inoltre, l'effettiva movimentazione della partita iva dopo 10 mesi dall'avvio dell'attività. A tal fine il beneficiario si impegna a consegnare all'amministrazione tutta la documentazione necessaria a effettuare i dovuti controlli, pena la revoca del contributo.

6. La Struttura si riserva in qualsiasi momento la facoltà di somministrare un questionario e prevedere incontri intermedi con i destinatari delle Azioni 1 e 3, al fine di monitorare l'andamento del percorso e di rilevare la qualità del servizio erogato.

Art. 7

(Articolazione progressiva della Misura – Azione 4)

1. Il candidato che non abbia raggiunto il punteggio minimo al colloquio di selezione di cui all'articolo 8 può ripresentare un'ulteriore e sola candidatura con le modalità previste dall'articolo 5, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4, decorsi almeno 3 mesi dalla data del colloquio.
2. La ripresentazione della domanda è subordinata alla frequenza del corso di formazione all'imprenditorialità di cui all'Azione 4 della durata di 16 ore, finalizzato alla rielaborazione della proposta progettuale e al superamento delle criticità riscontrate.
3. L'obbligo formativo si intende assolto con la partecipazione ad almeno l'80% delle ore complessive del corso.
4. Ai fini dell'ammissibilità della nuova istanza, l'Aggiudicatario dell'Azione 4 rilascia al candidato un'attestazione di frequenza dell'attività formativa svolta. Tale attestazione dovrà essere allegata dal candidato in sede di trasmissione della nuova candidatura.

Art. 8

(Criteri di selezione del candidato)

1. Il candidato, ai fini della valutazione circa l'ammissibilità del proprio progetto imprenditoriale, verrà sottoposto a un colloquio di selezione dinnanzi a una commissione composta da tre membri, nominati dalla Struttura politiche del lavoro e della formazione, oltre a un membro nominato dall'Aggiudicatario a solo titolo consultivo, che si riunirà una volta al mese.
2. Il progetto imprenditoriale sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Fattibilità e sostenibilità (max 12 punti)**
 - Coerenza tra idea imprenditoriale e mercato di riferimento (max 4 punti);
 - Consapevolezza dei costi minimi di avvio e gestione e risorse disponibili (max 4 punti);
 - Fattibilità operativa (max 4 punti);
 - b. Competenze (max 13 punti)**
 - Chiarezza espositiva nel progetto (max 6 punti);

- Curriculum vitae (max 4 punti);
- Test psicoattitudinale sull'attitudine all'imprenditoria (max 3 punti);

c. Motivazione e prospettive future (max 5 punti)

- Obiettivi di stabilità e fidelizzazione (max 5 punti).
- 3. Ai fini dell'ammissione è necessario raggiungere un punteggio minimo di 22/30.

Art. 9
(Contributo relativo all'Azione 2)

1. È concesso il seguente contributo a fondo perduto:
 - a) euro 8.000,00 per le neo imprese;
 - b) euro 5.000,00 per le nuove attività di lavoro autonomo o libero professionali.
2. Al fine di sostenere l'iniziativa imprenditoriale femminile gli importi di cui al comma 1 sono aumentati di euro 1.000,00 se la domanda è presentata da una candidata.
3. Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L in data 15 dicembre 2023.
4. La prestazione specialistica di cui all'Azione 3 è altresì da considerarsi in regime "de minimis" per le P.IVA destinatarie dell'intervento, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023.
5. La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 4 è subordinata al rispetto dei massimali previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 nell'arco di tre anni per "impresa unica". Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis" si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.
6. L'importo del plafond de minimis disponibile in capo al richiedente sarà verificato attraverso la consultazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA).
7. Le agevolazioni sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti pubblici che non si configurano come aiuti di Stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
8. Le agevolazioni possono essere cumulate con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione. Gli stessi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2023/2831.
9. Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più

elevati fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

10. Qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3.2 del Regolamento (UE) 2023/2832, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'importo dell'agevolazione al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.
11. Ai contributi di cui al comma 1 si applicano le ritenute a norma di legge.

Art. 10 **(Controlli ex post)**

1. La Struttura dispone, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle domande ammesse.
2. L'effettuazione dei controlli *ex post* sulla completezza e sulla veridicità dei dati autodichiarati può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il procedimento di controllo è avviato comunicando ai beneficiari i termini entro i quali saranno sottoposti a controllo, invitando gli stessi a produrre, nel termine di dieci giorni, la documentazione necessaria per le verifiche.
4. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 445/2000 è effettuato su tutte le domande ammesse.
5. Sono redatti appositi verbali istruttori circa le modalità ed i risultati dell'attività di controllo.

Art. 11 **(Rinuncia del contributo dell'Azione 2)**

I richiedenti possono formulare istanza di rinuncia al contributo dell'Azione 2. Qualora la rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, quest'ultimo viene revocato. Se la rinuncia è successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario, entro 60 giorni dall'approvazione del provvedimento di revoca del contributo stesso, è tenuto a restituire l'importo ricevuto maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra la data della liquidazione e la data dell'avvenuta restituzione.

Art. 12 **(Revoca del contributo dell'Azione 2)**

1. Il contributo dell'Azione 2 è revocato nei seguenti casi:
 - a. cessazione dell'attività imprenditoriale o autonoma o professionale entro trentasei mesi dall'avvio;
 - b. mancata movimentazione della partita iva a partire dai 10 mesi successivi all'avvio dell'attività imprenditoriale;
 - c. mancata movimentazione della partita iva per un periodo superiore a 12 mesi nell'arco dei trentasei mesi successivi all'avvio dell'attività;
 - d. qualora il/i beneficiario/i non mantenga/no la prevalente occupazione nell'impresa, in qualsiasi forma costituita, nei primi trentasei mesi dall'avvio della stessa;

- e. qualora il neo imprenditore/autonomo/professionista renda impraticabile o rifiuti la prestazione specialistica dell’Azione 3;
 - f. l’inottemperanza alla richiesta dell’amministrazione di fornire i documenti utili in caso di controllo;
 - g. rinuncia del beneficiario secondo quanto previsto dall’articolo 11.
2. La revoca del contributo comporta l’obbligo di restituzione delle somme eventualmente già liquidate, maggiorate degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (TUR) relativo al periodo in cui si è beneficiato del contributo.

Art. 13 ***(Sanzioni)***

1. Qualora, a seguito delle attività di controllo di cui all’articolo 11, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre che nella revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 13, incorre:
- a) secondo quanto stabilito dall’articolo 75, comma 1***bis***, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
 - b) secondo quanto stabilito dall’articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall’articolo 316-ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo pari o inferiore a euro 3.999,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

Art. 14 ***(Informazioni)***

1. Le presenti “Disposizioni attuative” sono reperibili sul sito internet della Regione Valle d’Aosta all’indirizzo <https://lavoro.regione.vda.it/cittadini/lavoro/bando-neoimpresa>.
2. Eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura politiche del lavoro e della formazione, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dedicato.

Art. 15 ***(Trattamento dei dati)***

Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d’Aosta a seguito del presente Avviso, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 992/2024 recante “Approvazione del nuovo modello organizzativo privacy della Regione – Giunta regionale e individuazione dei ruoli coinvolti nel trattamento dei dati e delle relative responsabilità”.